



SARA

casa mia

**ASSICURAZIONE
DELL'ABITAZIONE
E DEL PATRIMONIO**



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 40.500.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione

ASSICURAZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per **Assicurazione**: il contratto di assicurazione;
- per **Pollizza**: il documento che prova l'assicurazione;
- per **Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Società**: SARA assicurazioni spa;
- per **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **Rischio**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 - Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di assicurazioni sulle medesime cose e per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2 NORME CHE REGOLANO IN PARTICOLARE IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Abitazione non isolata - «APPARTAMENTO»:** abitazione in un fabbricato composto anche da altre abitazioni, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;
- **Abitazione isolata - «VILLINO»:** abitazione con proprio accesso indipendente dall'esterno di un fabbricato, il quale può essere occupato anche esclusivamente dalla famiglia dell'Assicurato;
- **Dimora abituale:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e nella quale il medesimo abita stabilmente durante l'anno;

- **Furto:** impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene;
- **Rapina:** sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene;
- **Vetri antisfondamento:** si intendono le superfici costituite da una o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituite da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.;
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.;
- **Incendio:** combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, occupata dall'abitazione assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette, nonché le eventuali quote di proprietà comune;
- **Valore di ricostruzione a nuovo:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento del costo sostenuto per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato escludendo soltanto il valore dell'area;
- **Contenuto:** mobilio, anche d'antiquariato, e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale (esclusi i veicoli targati) nonché per proprio ufficio privato e studio professionale purché comunicante con l'abitazione;
- **Familiari dell'Assicurato:** il coniuge, i parenti e gli affini.

I Sezione A - Furto, Rapina e Rischi Complementari

Art. 2.1 - Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti (somma assicurata, somma massima indennizzabile, scoperti e franchigie) convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- a) **Furto commesso con scasso** (intendendosi per tale la rottura, forzatura o rimozione) dei mezzi di protezione e di chiusura aventi le caratteristiche previste dall'art. 2.3 delle condizioni generali di assicurazione o con sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti dei locali aventi le caratteristiche dichiarate dall'Assicurato;
- b) **Furto commesso con scalata**, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (come per esempio: scale, corde e simili);
- c) **Furto commesso con uso di chiavi false.**
Non equivale all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi vere;
- d) **Furto commesso, anche senza scasso, eludendo la sorveglianza dell'Assicurato e/o dei suoi familiari presenti in altri locali dell'abitazione,**
- e) **Rapina avvenuta nei locali dell'abitazione indicata in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;**
- f) **Furto o Rapina, commessi con le modalità previste ai precedenti punti a) usque e), avvenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Italia.** Questa garanzia è prestata limitatamente al periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari con lui conviventi e fino al 10% della somma assicurata per il «contenuto» di proprietà dell'Assicurato, fermi i sottolimiti di risarcimento previsti dall'art. 2.15.

- Sono sempre escluse dall'indennizzo le prime L. 100.000-;
- g) **Danneggiamenti e atti vandalici** avvenuti in occasione del reato (furto o rapina) o del tentativo di commetterlo, causati al «contenuto» nonché ai locali che lo contengono ed ai relativi mezzi di protezione e chiusura.
Questa garanzia è prestata fino al 10% della somma assicurata, col massimo di L. 5.000.000 per sinistro. Sono esclusi i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato o del tentativo di reato.

Inoltre, solo congiuntamente alla partita «contenuto», sono compresi - fino a concorrenza della relativa somma assicurata - i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- h) **Rapina e scippo** (per quest'ultimo si intende il furto con strappo delle cose di mano o di dosso alle persone) commessi sull'Assicurato e sui suoi familiari con lui conviventi, avvenuti al di fuori dei locali dell'abitazione indicata in polizza entro i confini d'Italia. Nella garanzia sono comprese le spese per la duplicazione dei documenti.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori relativi ad attività professionali esercitate dalla persona rapinata o scippata;
- per i motoveicoli ed i velocipedi.

In caso di sinistro, l'indennizzo viene decurtato di un importo pari al 10%;

- i) **Furto del contenuto della cassetta di sicurezza** presso una Banca od un Istituto di Credito, intestata all'Assicurato e/o al coniuge convivente.

Condizione necessaria per l'operatività della garanzia è che la camera corazzata abbia le seguenti caratteristiche:

muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm., costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso - a non meno di 100 mm. dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglia di lato non superiore a 150 mm., fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm. e non superiore a 12 mm.; le armature suddette - ai soli fini di sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio e antiperforazione.

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

2.2.1 commessi o agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

2.2.2 verificatisi in occasione di incendio, trombe, uragani, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 2.3 - Mezzi di protezione e chiusura

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della «rapina», è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali contenenti le cose assicurate - situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripianti quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) - sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nella edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o in lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Art. 2.4 - Indennizzo in casi particolari

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo:

2.4.1 nella misura dell'80%, se il furto è commesso con le modalità di cui all'art. 2.1 lettera c) oppure d);
2.4.2 nella misura del 75%, se i mezzi di protezione e chiusura risultano in parte non conformi a quanto richiesto dall'art. 2.3, purché il furto sia commesso con scasso (la rottura di vetro non antisfondamento non è considerata scasso);

2.4.3 nella misura del 75% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 C.C. - nel caso di esistenza di taluna delle circostanze aggravanti di cui alla lettera c) delle Dichiarazioni dell'Assicurato contenute nel modello 32 INC con o senza concomitanza delle fattispecie di cui ai precedenti sottocommi.

Art. 2.5 - Sospensione dell'assicurazione per locali disabilitati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabilitati, l'assicurazione, fatta eccezione per le garanzie di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 2.1, è sospesa dalle ore 24:

- del 15° giorno consecutivo per gioielli e preziosi, denaro, carte valori e titoli in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;
- del 45° giorno consecutivo per le altre cose assicurate.

Art. 2.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.

Art. 2.7 - Ricuperi

Se le cose sottratte vengono ricuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose ricuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del ricupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose ricuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

II Sezione B - Incendio e Rischi Complementari

Art. 2.8 - Rischi assicurati

La Società, nei limiti tutti (somma assicurata, somma massima indennizzabile, scoperti e franchigie) convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da:

- Incendio;**
- Esplosione - Scoppio** (esclusi gli apparecchi e gli impianti nei quali detti eventi si siano verificati per usura o difetto di materiale);
- Fulmine** (esclusi i danni elettrici ad apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nel successivo punto d);
- Fenomeni elettrici:** corrente, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica);
 - agli impianti elettrici di pertinenza del fabbricato;

- agli elettrodomestici, agli apparecchi audio-visivi ed elettrici in genere, ai Personal Computers esistenti nei locali di abitazione e/o ufficio occupati dall'Assicurato, sempreché risultino assicurate le specifiche partite «fabbricato» e «contenuto», Sez. B, del mod. 32 INC.

Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad inadeguata manutenzione, usura o manomissione.

Questa garanzia viene prestata con esclusione delle prime L. 100.000 per sinistro e fino a concorrenza di L. 7.000.000 per periodo di assicurazione;

- e) **Fumi, Gas e Vapori** fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini oppure sviluppati da incendio che abbia colpito le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- f) **Urto di veicoli stradali** non appartenenti né in uso all'Assicurato od ai familiari con lui conviventi;
- g) **Caduta di aeromobili** e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- h) **Bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
- i) **Eventi socio-politici** (scioperi - tumulti popolari e sommosse - atti vandalici e dolosi - terrorismo e sabotaggio): danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto.

Non rientrano in questa garanzia i danneggiamenti avvenuti in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, i danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

In caso di sinistro, dall'indennizzo sono sempre escluse le prime L. 300.000;

- l) **Eventi atmosferici:** uragani - bufere - tempeste - grandine - trombe d'aria - sovraccarico di neve sui tetti, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non).

I danni di bagnatura sono compresi solo se causati da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopradescritti.

Sono esclusi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere, installazioni esterne e da enti posti all'aperto o in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- causati da gelo, cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

In caso di sinistro, dall'indennizzo sono sempre escluse le prime L. 200.000;

- m) **Acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato. Sono comprese - sempreché sia assicurato il fabbricato - le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parte dei locali.

Sono esclusi i danni da gelo, disgelo, infiltrazioni di acqua piovana, rigurgiti di fogna.

Questa garanzia viene prestata fino a concorrenza di L. 5.000.000 per periodo di assicurazione.

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà decurtato di un importo pari al 10%, col minimo di L. 100.000.-

Estensione di garanzia

Per gli eventi sopradescritti, lettere a) usque l), tra le cose assicurate s'intende compreso il «contenuto», di proprietà dell'Assicurato e/o dei familiari con lui conviventi, nei locali di villeggiatura ubicati in Italia. Questa estensione di garanzia è prestata limitatamente al periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato e/o dei suoi familiari con lui conviventi e fino al 10% della somma assicurata per il «contenuto», fermi i sottolimiti previsti dall'art. 2.15. Sono sempre escluse dall'indennizzo le prime L. 100.000.-

La Società inoltre, nei limiti delle somme assicurate, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi nei casi di:

n) **Rischio locativo:** responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per danni al fabbricato indicato in polizza e tenuto dallo stesso in locazione, da sinistro - indennizzabile a termini di polizza - di incendio, esplosione o scoppio;

o) **Ricorso terzi:** responsabilità dell'Assicurato, per danni alle cose di terzi, compresi i locatari, cagionati da sinistro - indennizzabile a termini di polizza - di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

L'assicurazione:

- è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- comprende i danni causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'eventuale abitazione, e al relativo arredamento, presa in locazione dall'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi per villeggiatura,

entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società altresì, a seguito di un evento risarcibile per le cause di cui ai commi a) usque l) che danneggi i locali dell'abitazione assicurata, rimborsa le spese sostenute per:

p) **Inabitabilità** dei locali durante il periodo di ripristino dei medesimi. Tale rimborso prevede una somma massima giornaliera di L. 100.000- con il massimo, per periodo di assicurazione, di L. 10.000.000.-

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

q) **Rimozione e ricollocamento** del «contenuto» a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per il ripristino dei locali. Sono comprese le eventuali spese di deposito del «contenuto», per il tempo necessario al ripristino dei locali, in ubicazioni diverse da quella in cui l'Assicurato dimora temporaneamente.

Tale rimborso viene effettuato fino a concorrenza di L. 5.000.000-;

r) **Demolizione, sgombero e trasporto** al più vicino scarico dei residui del sinistro. Tale rimborso viene effettuato fino a concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo;

s) **Guasti** causati per ordine delle Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

Art. 2.9 - Assicurazione Parziale - (relativamente alla sola partita «Fabbricato» o Rischio locativo)

Se al momento del sinistro il «valore di ricostruzione a nuovo» dei locali dell'abitazione assicurata, escluso il valore dell'area, è superiore alla somma assicurata si applica l'art. 1907 C.C. e cioè la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il detto valore di ricostruzione a nuovo.

III Sezioni A e B - Furto, Rapina, Incendio e Rischi Complementari

Art. 2.10 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

La costruzione edile della quale fanno parte i locali dell'abitazione assicurata deve:

- essere adibita ad abitazione civile per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
- avere, come caratteristiche costruttive minime, strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.

Art. 2.11 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane,

- valanghe, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, insurrezione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificarsi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che, in tutti i casi sopra indicati, l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati dall'Assicurato con dolo.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese;
- b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; in caso di incendio e relativi rischi complementari il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni;
- d) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;
- e) ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;
- g) relativamente alla garanzia complementare «Ricorso terzi», immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o distrae cose non distrutte o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 2.13 - Nomina dei Periti Liquidatori e relativo mandato

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto.

In caso di disaccordo od anche prima, su richiesta di uno di essi, i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, la scelta è demandata, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle Parti il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

I periti devono:

- a) ricercare le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.12;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, siano o no distrutte, sottratte o danneggiate;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali. Le risultanze delle operazioni peritali concrete dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere accolte in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev'essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.14 - Determinazione del danno

Per il «fabbricato» (o Rischio locativo) l'ammontare del danno è pari al «valore di ricostruzione a nuovo» e cioè al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse la copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per il «contenuto» l'ammontare del danno si determina - fermi i limiti indicati nell'art. 2.15 - in base al valore che le cose asportate, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate, e con copertura prestata a Primo Rischio Assoluto. Per le raccolte e collezioni la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i documenti la Società risarcirà solo le spese di rifacimento. Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di risarcimento, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 2.15 - Limiti dell'indennizzo

La Società, per i danni al «contenuto», pagherà non più:

- a) del 40% della somma assicurata per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito, con il massimo di:
- L. 10.000.000, se comunque custoditi;
 - L. 30.000.000, se custoditi almeno in cassaforte a muro avente le seguenti caratteristiche minime:
 - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
 - battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
 - movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Nel caso il battente sia con sagomature antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;

- b) di L. 15.000.000 per singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria;
- c) del 5% della somma assicurata per denaro, con il massimo di L. 1.000.000;
- d) del 5% della somma assicurata, con il massimo di L. 500.000 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali costituenti dipendenze, anche staccate, di pertinenza del fabbricato in cui si trova l'abitazione assicurata; l'assicurazione in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste e dotazioni comuni, compresi cicli e motocicli fino a 50 c.c.;

Art. 2.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.2.1 e 2.11 lettera c).

Art. 2.17 - Cose non appartenenti all'Assicurato o in comproprietà

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro, peraltro, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 2.18 - Trasloco delle cose assicurate

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza.

Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.

Art. 2.19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà esser tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate con le singole partite.

IV Sezione C - Responsabilità Civile

Art. 2.20 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenni l'Assicurato e i suoi familiari con lui conviventi di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della loro vita privata e di relazione.

L'assicurazione, come sopra indicata, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ed ai familiari conviventi da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere.

Tra i rischi assicurati, sono in particolare compresi:

- a) proprietà dei locali costituenti la dimora abituale dell'Assicurato, a condizione che il «fabbricato» sia assicurato per i rischi di cui all'art. 2.8;

- b) conduzione dei locali adibiti dall'Assicurato a «dimora abituale» o ad abitazione per villeggiatura;
- c) esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di dimora abituale o/e di abitazione per villeggiatura dell'Assicurato;
- d) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive riceventi;
- e) proprietà ed uso di antenna fissa per radioamatori, a condizione che non si tratti di un'antenna direttiva e/o impianto con palo di altezza superiore a 7 metri e che risultino rispettate leggi e regolamenti vigenti;
- f) proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravans e relative attrezzature purché i danni relativi avvengano all'interno di aree private;
- g) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, sempreché risultino rispettate le leggi e regolamenti vigenti;
- h) proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli a motore comunque azionato;
- i) intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- l) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, da casa e da caccia;
- m) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti, purché svolte a livello dilettantistico;
- n) esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalle leggi e regolamenti in vigore;
- o) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo purché dette attività non abbiano carattere professionale od organizzativo.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato anche in relazione alla responsabilità civile a lui derivante:

- p) per danni subiti da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL;
- q) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C., per danni arrecati a terzi dai figli minorenni od incapaci per legge, a seguito della messa in circolazione - ad insaputa dei genitori - di veicoli a motore o natanti. Limitatamente ai veicoli o natanti di proprietà dell'Assicurato la garanzia di cui alla presente lettera q) opera unicamente in quanto detti mezzi risultino regolarmente assicurati per i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni);
- r) dalla guida di autoveicoli, motocicli e natanti non di sua proprietà, per danni personali provocati al proprietario ed alle persone trasportate non considerati terzi nei confronti di questi ai sensi della Legge 24/12/1969 n. 990 e sempreché l'Assicurato guidatore sia abilitato alla guida a norma di legge;
- s) per danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui.

Art. 2.21 - Rischi esclusi

Ferme le limitazioni di cui al precedente art. 2.20, l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 2.20 lettera a);
- b) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli o natanti, salvo quanto espressamente precisato nel precedente art. 2.20;
- c) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque connesse con affari, locazioni o noleggi;
- d) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Art. 2.22 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, esclusa l'URSS.

Art. 2.23 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 2.20 lettera p).

Art. 2.24 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 2.25 - Franchigie

Su ogni sinistro cagionato da animali o da spargimento di fluidi viene applicata una franchigia assoluta di L. 100.000.-.

Art. 2.26 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 2.27 - Gestione della vertenza di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'inizio e l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno, come pure la liquidazione e il pagamento del medesimo, non pregiudicano le ragioni della Società per comminatorie, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 2.28 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli artt. 2.26 e 2.27.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

V Gestione del Contratto

Art. 2.29 - Difesa dall'inflazione - Adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

A parziale deroga dell'art. 2.9 delle condizioni generali di assicurazione si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trovi applicazione qualora il valore del «fabbriato» - al momento del sinistro - non superi di oltre il 20% la correlativa somma assicurata. Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50%, ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi quelli eventualmente espressi in percentuale) e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento mentre riprenderà pieno vigore l'art. 2.9 delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 2.30 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società eventualmente indicate in apposita appendice. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Sara assicurazioni spa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

SOMMARIO

	Definizioni	Pag. 1
1	Norme che regolano l'assicurazione in generale	
	Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	art. 1.1
	Altre assicurazioni	art. 1.2
	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	art. 1.3
	Modifiche dell'assicurazione	art. 1.4
	Aggravamento del rischio	art. 1.5
	Diminuzione del rischio	art. 1.6
	Recesso in caso di sinistro	art. 1.7
	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	art. 1.8
	Oneri fiscali	art. 1.9
	Foro competente	art. 1.10
	Rinvio alle norme di legge	art. 1.11
2	Norme che regolano in particolare il presente contratto di assicurazione	
	Definizioni	Pag. 2
I	Sezione A - Furto, Rapina e Rischi complementari	
	Rischi assicurati	art. 2.1
	Esclusioni	art. 2.2
	Mezzi di protezione e chiusura	art. 2.3
	Indennizzo in casi particolari	art. 2.4
	Sospensione dell'assicurazione per locali disabitati	art. 2.5
	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	art. 2.6
	Ricuperi	art. 2.7
II	Sezione B - Incendio e Rischi Complementari	
	Rischi assicurati	art. 2.8
	Assicurazione parziale	art. 2.9
III	Sezioni A e B - Furto, Rapina, Incendio e Rischi Complementari	
	Caratteristiche costruttive del fabbricato	art. 2.10
	Esclusioni	art. 2.11
	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	art. 2.12
	Nomina dei periti liquidatori e relativo mandato	art. 2.13
	Determinazione del danno	art. 2.14
	Limiti dell'indennizzo	art. 2.15
	Pagamento dell'indennizzo	art. 2.16
	Cose non appartenenti all'Assicurato o in comproprietà	art. 2.17
	Trasloco delle cose assicurate	art. 2.18
	Limite massimo dell'indennizzo	art. 2.19
IV	Sezione C - Responsabilità Civile	
	Rischi assicurati	art. 2.20
	Rischi esclusi	art. 2.21
	Estensione territoriale	art. 2.22
	Persone non considerate terzi	art. 2.23
	Pluralità di Assicurati	art. 2.24
	Franchigie	art. 2.25
	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	art. 2.26
	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	art. 2.27
	Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	art. 2.28
V	Gestione del contratto	
	Difesa dall'inflazione - Adeguamento automatico	art. 2.29
	Coassicurazione e delega	art. 2.30

